



Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

ISTITUTO COMPRENSIVO GAZZANIGA

icgazzaniga.edu.it

bgic84800t@istruzione.it PEC: bgic84800t@pec.istruzione.it
Via Europa 23 – 24025 Gazzaniga (BG) tel. 035711536
Cod. fisc. 90017400160 Cod. minist. BGIC84800T

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-GAZZANIGA
Prot. 0001141 del 25/03/2022
V-7 (Uscita)

Al personale, agli alunni, ai genitori

Oggetto: regole sulla gestione dei contagi dopo la fine dello stato di emergenza

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge con le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo 1 aprile.

Per la scuola resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive.

Resta valido, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°. Fino al 30 aprile i genitori e altri utenti potranno accedere agli edifici scolastici solo esibendo il green pass cosiddetto 'base' (vaccinazione, guarigione o test), ciò non vale per gli studenti.

Gestione dei casi di positività

Scuole dell'infanzia: in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria e secondaria di primo grado: in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta dei genitori accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Il Dirigente Scolastico

Andrea Carrara

documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.